

---

## CAPITOLO PRIMO

# Definizione, oggetto e metodo di lavoro

SOMMARIO: 1. Il modello dello «Stato costituzionale» come prodotto della cultura. — 2. Il concetto di costituzione e il «diritto costituzionale misto». — 3. Il coinvolgimento degli Stati riformati, degli Stati minori e dei Paesi in via di sviluppo. — 3.1. Voce: gli Stati riformati dell'Europa orientale. — 3.2. I Paesi in via di sviluppo nel raggio di influenza di espansione dello Stato costituzionale. — 4. La dottrina della costituzione come scienza dei testi e della cultura giuridici. — 5. La triade repubblicana: privato/pubblico/statale. — 5.1. Individuazione del problema. — 5.2. L'ambito privato e la tutela della sfera privata. — 5.3. La sfera pubblica. — 5.4. La sfera statale nello Stato costituzionale. — 5.5. Una revisione degli «elementi dello Stato», la cultura come «quarto elemento» dello Stato. L'esempio del territorio dello Stato e dei simboli statali. — 5.5.1. I tre c.d. elementi dello Stato e il quarto (la cultura). — 5.5.2. L'esempio del «territorio dello Stato». — 5.5.2.1. Introduzione del problema. — 5.5.2.2. La costituzionalizzazione del territorio nello Stato costituzionale: l'impostazione teorico-costituzionale di scienza della cultura. — 5.5.3. La Costituzione del pluralismo: forme di differenziazione culturale e di apertura verso l'esterno dello Stato costituzionale. — 5.5.3.1. Nazione e Stato costituzionale: normalizzazione, relativizzazione, disciplina. La tutela delle minoranze. — 5.5.3.2. Federalismo e regionalismo (in via di formazione) come principio strutturale interno dello Stato costituzionale. — 5.5.3.3. L'apertura dello Stato costituzionale alla comunità dei popoli (lo «Stato costituzionale cooperativo»). — 5.5.4. Il problema della verità nello Stato costituzionale: libertà di cultura. — 5.5.5. In particolare: i c.d. simboli dello Stato nel contesto dei nuovi sviluppi dei testi costituzionali. — 5.5.5.1. Problematica. — 5.5.5.2. I nuovi livelli nello sviluppo dei testi costituzionali. — 5.6. «Repubblica»/«Stato monarchico-costituzionale». — 5.6.1. La rinascita della clausola «Repubblica»: un esempio per il processo di sviluppo proprio della cultura della costituzione. — 5.6.2. «Lo Stato costituzionale monarchico».

### 5.3. *La sfera pubblica*

La «sfera pubblica», riscoperta da R. Smend<sup>24</sup>, introdotta nella prima dogmatica dell'art. 21 della *Grundgesetz* da K. Hesse<sup>25</sup>, e più tardi esaminata da J. Habermas in tutta la portata della sua filosofia sociale<sup>26</sup>, e che rimane comunque così difficile da definire, occupa oggi un posto fisso nelle questioni riguardanti i diritti fondamentali, la democrazia e l'opposizione.

I concetti di «pubblico» e di «sfera pubblica» vengono qui adoperati in un doppio significato: nel quadro della triade repubblicana essi indi-

---

<sup>22</sup> Cfr., da ultimo, *BverfGE*, vol. 89, p. 214; vol. 90, p. 255.

<sup>23</sup> Cfr. *BVerfGE*, vol. 65, p. 1.

<sup>24</sup> Cfr. R. Smend, *Zum Problem des Öffentlichen und der Öffentlichkeit*, in *Gedächtnisschrift für W. Jellinek*, München, 1955, p. 11 ss. (spec. p. 13 ss.).

<sup>25</sup> K. Hesse, *Die verfassungsrechtliche Stellung der politischen Parteien im modernen Staat*, in *Veröffentlichen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehre*, vol. 17, 1959, p. 41 ss.

<sup>26</sup> J. Habermas, *Strukturwandel der Öffentlichkeit*, XII ed., Frankfurt am Main, 1980.

cano — nello spazio — un campo determinato della *res publica*: lo spazio intermedio tra la sfera statale e quella privata, caratterizzato spesso anche come «società». In esso agiscono forze differenti, come i partiti politici con il proprio *status* pubblico (cfr. art. 21, co. 1, f. 4, della *Grundgesetz*), le chiese separate dallo Stato come «forze pubbliche» (A. Hollerbach), ma anche la televisione pubblica e, al vertice dei mezzi pubblici di comunicazione, la televisione privata. Alla stampa è stato attribuito, ben presto e spesso, un compito pubblico, in quanto in ogni caso essa influenza l'«opinione pubblica». Anche i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, come gruppi del pluralismo, potenti e sempre oggetto di riflessione, si collocano nel campo pubblico-sociale. Il concetto di «pubblico» rappresenta però anche una dimensione interna orientata sui valori: si tratta della «*salus publica*», del «parallelogramma delle forze» di una comunità politica, nella quale forze pluralistiche stringono legami, combattono tra loro nel dissenso e nel consenso, che prende infine forma, nella sfera pubblica del parlamento, nell'approvazione di una legge. Anche il cittadino, che si avvale della parte pubblica dei suoi diritti fondamentali, per es. nella libertà di manifestazione del pensiero come «libertà di stampa del piccolo uomo» oppure nell'esercizio della sua libertà di culto partecipando ad una processione parrocchiale, partecipa — nello spazio e nei valori — alla sfera pubblica. Perciò è solo conseguente che molte garanzie del diritto fondamentale di libertà di culto tutelino esplicitamente l'esercizio pubblico dello stesso (es. art. 9, co. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo): a ragione può parlarsi anche di «libertà pubbliche» (nella Francia repubblicana è comune l'espressione «*libertés publiques*»; cfr. anche il titolo I, cap. 2, parte 1, della Costituzione spagnola).